



Copia.

COMUNE DI ROBECCO PAVESE

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.30

OGGETTO:

REGOLAMENTO COMUNALE SUL RICORSO A FORME FLESSIBILI DI LAVORO

L'anno duemilaventi addì uno del mese di giugno alle ore dieci e minuti zero nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. VILLANI ELENA - Sindaco	Sì
2. FERRARA MAURO - Assessore	Sì
3. PASSADORE MARCO - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor UMBERTO FAZIA MERCADANTE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra VILLANI ELENA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Premesso che :

- l'art. 9 comma 28 del D. Lgs n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010 così come modificato dall'art.4 ter c.12 della L.44/2012 prevede:

A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, (omissis) fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.

Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

(omissis). Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.

- le Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 11/CONTR/2012 depositata in data 17 aprile 2012, rispondono alla questione di massima deferita dalla sezione di controllo per la Lombardia (delibera n. 36/2012/QMIG) relativa alla corretta interpretazione delle modalità per l'applicazione agli enti locali dei limiti posti dall'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 convertito in legge 122/2010, e successive modificazioni. Si riportano, di seguito, la sintesi per i comuni di piccole dimensioni:

"a) I limiti alla spesa per i contratti del personale temporaneo o con rapporto di lavoro flessibile, introdotti dall'art. 9 comma 28 del DL n. 78 del 31 maggio 2010 (omissis) costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica nei confronti degli enti di autonomia territoriale.

Gli enti locali sono tenuti pertanto a conformarsi ai principi suddetti e applicano direttamente la norma generale così come formulata, suscettibile di adattamento solo da parte degli enti di minori dimensioni per salvaguardare particolari esigenze operative.

b) L'adattamento della disciplina sostanziale è deferito alla potestà regolamentare degli enti locali;

c) Nel solo caso in cui l'applicazione diretta potrebbe impedire l'assolvimento delle funzioni fondamentali degli enti è possibile configurare un adeguamento del vincolo attraverso lo specifico strumento regolamentare.

- La Sezione Autonomie con la Deliberazione n. 15/2018, ha ribadito che, ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, l'Ente Locale di minori dimensioni che abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate nel 2009 o nel triennio 2007-2009 per importi modesti, idonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può, con motivato provvedimento, individuarlo nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l'Ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e seguenti, del D.Lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento.

Dato atto che questa Amministrazione nell'anno 2009 e nel triennio 2007-2009 non ha sostenuto nessuna spesa per le diverse forme di lavoro flessibile fatto salvo per incarichi ex art.110 del TUEL che la Corte dei conti Sez. Autonomie con parere n°12/2012 ha detto che per detti incarichi non si applica la disciplina assunzionale vincolistica prevista dall'articolo 9, comma 28 del d. l. 78/2010;

Ritenuto che questo comune di piccole dimensioni, nell'adeguarsi al suddetto principio, debba poter far ricorso alle dette forme di lavoro mediante apposita regolamentazione, tenendo conto della autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali e della peculiarità degli stessi rispetto alle altre Pubbliche Amministrazioni;

Ritenuto di regolamentare la possibilità di ricorrere a decorrere dall'anno 2020 ad assunzioni a tempo determinato, convenzioni, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, e contratti di formazione lavoro, rapporti formativi, somministrazioni di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'art.70 comma 1 lett. b),d) e h bis) del D. Lgs. n.276/2003, per soddisfare esigenze temporanee ed eccezionali, nella misura minima indispensabile ad espletare attività obbligatorie per legge, oppure a far fronte a esigenze di forza maggiore, per supplire a cessazioni dal servizio al momento non prevedibili, per sostituire personale assente per lunghi periodi a causa di malattie, puerperio, ecc.;

Ritenuto quindi di procedere, alla luce di quanto in precedenza evidenziato, all'approvazione del Regolamento comunale sul ricorso a forme flessibile di lavoro in quanto e' intenzione di questa amministrazione assumere a tempo determinato un agente di P.L per espletare servizi di Polizia Locale, servizio essenziale per l'ente locale;

Acquisito sulla proposta inerente la presente deliberazione il parere di regolarità tecnico reso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000 come in calce riportato;

Ad unanimità di voti resi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

per quanto in premessa indicato:

1. Di approvare il regolamento comunale sul ricorso a forme flessibile di lavoro che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
2. Di dichiarare la presente deliberazione, previa separata analoga ed unanime votazione, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134 – 4° comma – del TUEL.

REGOLAMENTO COMUNALE SUL RICORSO A FORME FLESSIBILE DI LAVORO

ART. 1

Il presente Regolamento è finalizzato a dare attuazione al principio della autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali e della peculiarità degli stessi rispetto alle altre Pubbliche Amministrazioni per il ricorso al lavoro flessibile al fine dell'assolvimento delle funzioni fondamentali degli enti locali.

ART. 2

Non avendo questo Comune sostenuto nell'anno 2009 e nel triennio 2007-2009 nessuna spesa per le diverse forme di lavoro flessibile come previste dall'art.9 c.28 del DL78/2010, a decorrere dal 2019 è possibile prevedere una spesa annua complessiva per personale, relativa ad assunzione a tempo determinato, convenzioni, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, e contratti di formazione lavoro, rapporti formativi, somministrazioni di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'art.70 comma 1 lett. b),d) e h bis) del D. Lgs. n.276/2003, per soddisfare esigenze temporanee ed eccezionali, nella misura minima indispensabile ad espletare attività obbligatorie per legge, oppure a far fronte a esigenze di forza maggiore, per supplire a cessazioni dal servizio al momento non prevedibili, per sostituire personale assente per lunghi periodi a causa di malattie, puerperio, ecc. La spesa massima non potrà comunque essere superiore a quanto previsto contrattualmente per un dipendente di Cat. C oltre oneri riflessi e IRAP, per il servizio essenziale di Polizia Locale.

ART. 3

Il ricorso alle forme flessibili di lavoro, di cui al precedente art. 2, è subordinato al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) il Comune deve rispettare il tetto di spesa del personale; tale tetto di spesa non può superare quello dell'anno 2008 ai sensi dell'art.1 c.562 della L.296/2006 e ss.mm.ii.;
- b) l'assunzione o le assunzioni (in caso di assunzioni a tempo parziale pari o inferiori al 50% dell'orario) debba essere destinata all'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'art.21 della L.42/2009;
- c) la lettera a) e b) possono essere derogate per ragioni di somma urgenza ovvero dalla necessità di assolvere a funzioni fondamentali, infungibili ed essenziali, in analogia a quanto affermato dalla Corte dei Conti Sez. Riunite con propria delibera n. 46/2011 e dalla Sezione Autonomie con la Deliberazione n. 15/2018;

ART. 4

Il presente Regolamento integra e modifica il Regolamento sulla Organizzazione degli Uffici e dei Servizi ed il Regolamento sul conferimento degli incarichi a soggetti estranei all'Ente



COMUNE DI ROBECCO PAVESE

PARERE AI SENSI DELL' ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE SUL RICORSO A FORME FLESSIBILI DI LAVORO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis , 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto.

Robecco Pavese, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
Fazia Mercadante Umberto



COMUNE DI ROBECCO PAVESE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 30 DEL 01/06/2020

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE SUL RICORSO A FORME FLESSIBILI DI LAVORO

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 13.06.2020

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio digitale del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, c. 3 del D.Lgs. 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
Fazia Mercadante Umberto



COMUNE DI ROBECCO PAVESE

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 30 DEL 01/06/2020

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE SUL RICORSO A FORME FLESSIBILI DI LAVORO

Si certifica che copia dell'atto viene pubblicata all'Albo Pretorio digitale del Comune dal **03-giu-2020** e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al **18-giu-2020** come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge 69/2009.

Robecco Pavese, li 03-giu-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
Fazia Mercadante Umberto

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Firmato digitalmente
VILLANI ELENA

Il Segretario Comunale

Firmato digitalmente
UMBERTO FAZIA MERCADANTE
